Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 204/2026

OGGETTO: Integratori alimentari – aliquota IVA applicabile

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA (in seguito, "Società", "Istante" o "Contribuente") propone istanza di interpello in relazione all'applicazione dell'aliquota IVA ridotta per gli "integratori alimentari" in relazione al proprio Prodotto.

Si tratta di un integratore alimentare, da assumere per via orale, che viene utilizzato per riequilibrare le alterazioni della flora batterica intestinale, causati da varie circostanze, quali ad esempio cambi di stagione, assunzione di antibiotici, prolungati periodi di stress o alimentazione disordinata.

Il Prodotto è un integratore a base di spore di *Bacillus Clausii* (ceppo SIN) che, essendo altamente resistenti ai succhi gastrici, svolgono un'efficace azione

probiotica sull'organismo umano. Il Prodotto inoltre contiene Iodio, utile per il normale metabolismo energetico.

La Società chiede quale sia la corretta aliquota IVA da applicare e allega, a tal fine, il prescritto parere di accertamento tecnico della competente Agenzia delle Dogane e Monopoli (in seguito, "ADM").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante, alla luce dell'accertamento tecnico esperito da ADM, ritiene che le cessioni del prodotto in esame possano inquadrarsi nell'ambito del numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in breve "Decreto IVA"), quindi soggette all'aliquota IVA del 10 per cento ".... *in quanto preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Come chiarito in diversi documenti di prassi, i cd. "integratori alimentari" non rappresentano prodotti che di per sé beneficiano dell'aliquota IVA ridotta, perché non espressamente previsti in alcuna delle Parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. Pertanto, l'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è riconosciuta caso per caso, sulla base del parere tecnico reso da ADM a seguito dell'analisi della composizione del singolo prodotto.

Per prassi consolidata, agli integratori alimentari si applica l'aliquota IVA del 10 per cento, se riconducibili al numero 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sulla base del parere di accertamento reso da ADM (cfr. le risoluzioni n. 153/E del 31 ottobre 2005, n. 290/E del 10 luglio 2008 e n. 383/E del 14 ottobre 2008, nonché le risposte agli interpelli nn. 8, 12 e 365 pubblicati nel 2019, nn. 269 e 270 pubblicati nel 2020, nn. 332 e 382 del 2021, nn. 121 e 563 del 2022, n. 337 del 2023, n. 158 del 2025).

Il Contribuente ha allegato all'istanza il necessario parere di accertamento tecnico, rilasciato da ADM.

In tale parere, ADM "*Sulla base di quanto dichiarato, delle analisi effettuate dai Laboratori di questa Agenzia e dell'istruttoria svolta, ... ritiene che il prodotto in oggetto assuma le caratteristiche dei complementi alimentari richiamati al punto 16 delle Note Esplicative del Sistema Armonizzato per la voce 2106 e possa essere classificato, nel rispetto delle Regole Generali per l'Interpretazione della Nomenclatura Combinata (in particolare Regole 1 e 6), nell'ambito della voce 2106 della Tariffa ed in particolare al* ***Codice NC 2106 90 92:*** *"preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove".*

Preso atto della classificazione nella voce 2106 effettuata da ADM, le cessioni dell'integratore oggetto del presente interpello sono conseguentemente soggette all'aliquota IVA del 10 per cento prevista dal n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)